

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/632 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2022

che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure per quanto concerne i frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi esclusi i frutti di *Citrus aurantium L.* e 715 Tanaka («i frutti specificati»), originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione della *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa («l'organismo nocivo specificato»). Tale decisione di esecuzione scade il 31 marzo 2022.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ⁽³⁾ della Commissione stabilisce, nell'allegato II, parte A, l'elenco dell'Unione degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è finalizzato a impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione.
- (3) L'organismo nocivo specificato è elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) A partire dal 2016, gli Stati membri hanno segnalato varie non conformità dovute alla presenza dell'organismo nocivo specificato nelle importazioni nell'Unione dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay. Di conseguenza è necessario mantenere in vigore e aggiornare le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/715 per ognuno di tali paesi e, per motivi di chiarezza, disciplinarle in un regolamento.
- (5) Inoltre, nel 2021 è stato osservato un numero elevato di non conformità dovute alla presenza dell'organismo nocivo specificato sui frutti specificati originari dello Zimbabwe. Questo numero elevato di non conformità provenienti dallo Zimbabwe indica che le misure stabilite al punto 60 dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 non sono sufficienti a garantire che i frutti specificati provenienti dallo Zimbabwe siano indenni dall'organismo nocivo specificato e che è pertanto necessario includere i frutti specificati originari dello Zimbabwe nell'ambito di applicazione delle misure temporanee contro l'organismo nocivo specificato stabilite nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 8).

